



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Trapani

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- art. 408 s.s. -

Al Giudice per le indagini preliminari SEDE

Il Pubblico Ministero, letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

- 1) **DI GENOVA Francesco**, nato a Paceco il 4.05.1943;
- 2) **TAMBURRINO Alessandro**, nato a Matera l'1.01.1950;
- 3) **ANCONA Massimo**, nato a Zafferana Etnea il 16.06.1943;
- 4) **COLABELLA Nicola**, nato a Torremaggiore il 19.10.1949;
- 5) **MAIOLINI Francesco**, nato a Roma il 4.11.1961;
- 6) **BELLET Bartolomeo**, nato a Valderice il 15.04.1943;
- 7) **SCIARRINO Luigi**, nato a Palermo il 30.08.1941;
- 8) **BREGANZE Marino**, nato a Vicenza il 25.02.1947.

iscritto nel registro generale delle notizie di reato in data 19.10.2010;
per il reato di cui all'articolo 644 co. 1 e 5 nr. 1 c.p..

Il presente fascicolo trae origine dall'esposto presentato da Carpinteri Leonardo.

In particolare, la p.o. lamentava che la Banca Nuova, con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, aveva adito al Tribunale di Trapani perché fosse emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di un debito non riconosciuto dalla p.o. e che la Banca non poteva richiedergli, poiché la somma vantata derivava da un credito "non certo, né liquido", in quanto risultato di "presunte attività usuarie".

Dai successivi accertamenti posti in essere, e segnatamente dalla consulenza peritale, emergeva che:

non risultano applicati, per i periodi analizzati, tassi superiori ai tassi soglia usuarie, tempo per tempo vigenti, ad eccezione del 3° trimestre 2008, ove risulta che l'istituto di credito ha applicato tassi superiori al tasso soglia dello 0,081 %.

Orbene, come rilevato dalla giurisprudenza di merito (GUP di Ascoli Piceno sentenza 09.07.2009) e di legittimità (Cassazione II sezione sentenza 262/2010): "la minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (ben sei anni), la presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d'Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell'elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria".

Posto ciò.

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.

CHIEDE

di disporre l'archiviazione del presente procedimento.

Trapani, 19 MAR 2011

Visto 21 MAR 2011

DEPOSITATO / PERVENUTO
NELLA CANCELLERIA DEL G.I.P.

Trapani

Procuratore della Repubblica F.P.

Il Pubblico Ministero
Dott.ssa Cristiana Macchiusi

22 MAR 2011